D.g.r. 5 giugno 2015 - n. X/3660
Modifica deliberazione n. VII/17020 del 6 aprile 2004 «Approvazione delle misure applicative dei reg. CE 1493/99 e 1227/00 - Gestione e aggiornamento del potenziale vitivinicolo»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il reg CE 491/2009 del Consiglio che abroga il reg. CE 479/2008 e modifica il reg. CE 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), inserendo nel suddetto Regolamento CE 1234/07 le disposizioni relative all'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. VII/17020 del 6 aprile 2004 «Approvazione delle misure applicative del reg. CE 1493/99 e 1227/00 - gestione e aggiornamento del potenziale vitivinicolo»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. IX/2142 del 04 agosto 2011 «Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. VII/17020 del 6 aprile 2004 - approvazione delle misure applicative del reg. CE 1493/99 e 1227/00 - gestione e aggiornamento del potenziale vitivinicolo»;

Visto il reg. UE 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare il capo III – Sistema di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015 «Disposizioni nazionali di attuazione del reg. UE n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli»;

Preso atto che con il sopraccitato decreto viene abrogato l'art. 4 comma 6 lettera b del Decreto Ministeriale 27 Luglio 2000 che permetteva alle regioni di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. X/3235 del 6 marzo 2015 « Disposizioni regionali applicative dei regg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio relativi alla gestione dei diritti di impianto e contestuale revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. X/2142 del 4 agosto 2011 e X/275 del 19 giugno 2013» che recepisce il decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015;

Considerato che quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. X/3235 del 6 marzo 2015, favorirà la libera circolazione dei diritti di impianto sull'intero territorio regionale e pertanto anche in Lombardia si renderanno disponibili diritti di provenienza extraregionale che non si differenziano in diritti di impianto per la produzione di vini a DOP e a vini IGP ;

Tenuto conto della necessità di favorire ulteriormente l'acquisizione e l'utilizzo dei diritti provenienti da fuori regione da parte dei produttori prima del termine dei regime dei diritti di impianto fissato al 31 dicembre 2015;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. VII/17020 del 6 aprile 2004 stabilisce che il diritto acquistato può essere esercitato solo in superfici di categoria pari o superiore a quella della superficie espiantata e pertanto diritti provenienti dall'estirpo di un vigneto a DOP non possono essere attualmente utilizzati per l'impianto di un vigneto a IGP;

Tenuto conto che quanto sopra determina un oggettivo svantaggio per i produttori lombardi che spesso non riescono a trovare sui mercato nazionale diritti utili per l'impianto di vigneti a IGP e non possono utilizzare a tale scopo diritti utili all'impianto di vigneti a DOC più facilmente reperibili;

Considerato che il reg. CE 1234/07 art 85 decies comma 5 lettera b) prevede che i diritti di reimpianto possano essere trasferiti da una azienda ad un'altra per l'impianto di vigneti da destinare indistintamente alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

Valutato pertanto opportuno consentire, analogamente a quanto avviene in altre regioni, e coerentemente con quanto previsto del reg CE 1234/07, di impiantare vigneti a DOP o IGP con diritti trasferiti indipendentemente dalla destinazione produttiva del vigneto estirpato;

Vautato inoltre di uniformare le disposizioni relative alla durata dei diritti di impianto di cui alla deliberazione n VII/17020 del 6 aprile 2004 con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. X/3235 del 6 marzo 2015;

Considerato infine necessario definire puntualmente le regole nel caso di utilizzo di un diritto proveniente da una zona viticola con una resa inferiore rispetto all'area di destinazione allo scopo di evitare un aumento del potenziale produttivo;

Ritenuto pertanto, attese le considerazioni sopra espresse, di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. VII/17020 del 6 aprile 2004 cosi come riportato nell'allegato al presente atto che sostituisce il capitolo « Estirpazione e reimpianto» dal primo al sesto capoverso, dell'allegato 1 alla suddetta deliberazione, invariato tutto il resto;

All'unanimità dei voti espressi a norma di legge;

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione della Giunta regionale n. VII/17020 del 6 aprile 2004 cosi come riportato nell'allegato al presente atto che sostituisce il capitolo «Estirpazione e reimpianto» dal primo al sesto capoverso, dell'allegato 1 alla suddetta deliberazione, invariato tutto il resto;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della regione Lombardia e sul sito Web della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO

ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO

I diritti di impianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una superficie impiantata a vite.

Tali diritti devono essere esercitati nell'azienda alla quale sono stati concessi, in deroga a tale obbligo i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda nei seguenti casi:

a) una parte dell'azienda interessata è trasferita ad altra azienda

b) le superfici dell'azienda che acquista i diritti sono destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) o alla coltura di piante madri per marze

Non è ammesso nella fattispecie del precedente punto b) il trasferimento di diritti originati da un estirpazione di uve atte a produrre vini da tavola verso superfici di analoga categoria produttiva.

Al fine di non provocare un aumento globale del potenziale produttivo, nel caso in cui il reimpianto venga attuato su superfici irrigue (ovvero dotate di un impianto di irrigazione stabile) e il diritto provenga da una superficie non irrigua, è necessario applicare un coefficiente massimo di riduzione pari al 20% della superficie trasferita.

In particolare devono essere oggetto di valutazione tutti i parametri indicatori di possibili aumenti di potenziale, quali rese massime previste, destinazione produttiva (DOP, IGP, tavola), densità di impianto, vitigni, forma di allevamento, caratteristiche dei suoli, tipologia di impianto di irrigazione, modalità e frequenza di irrigazione etc.

In caso di utilizzo di un diritto proveniente da una zona viticola con una resa inferiore rispetto all'area di destinazione allo scopo di evitare un aumento del potenziale produttivo, la superficie da impiantare sarà inferiore rispetto alla superficie del diritto in proporzione

all'aumento di resa.

(Esempio:

resa di partenza = 10 t/ha,

superficie estirpata=1200 mq **produzione totale dell'area estirpata : 12/t/ha**

resa dell'area produttiva in cui si vuole impiantare = 12 t/ha

calcolo:

10 t/ha: 1200 mq = 12 t/ha: superficie nuovo impianto

superficie nuovo impianto = (12t/ha*1200mq)/10 :=1000mq

superficie nuovo impianto: 1000mq*12t/ha = **produzione totale dell'area impiantata 12/t/ha**

quindi nel caso considerato con un diritto di 1200 mq posso impiantare una superficie di 1000 mq e non si genera alcun diritto residuo in quanto la produzione totale dell'area impiantata è uguale a quella dell'area estirpata).

L' atto di compravendita di un diritto trasferito deve essere registrato presso i competenti uffici del registro.

I diritti di reimpianto generati fino al 31 luglio 2008 devono essere esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui ha avuto origine l'estirpazione.

Dopo il 31 dicembre 2015, termine del regime dei diritti di impianto, è possibile utilizzare tali diritti previa conversione in autorizzazioni.

Le autorizzazioni derivate dalla conversione di un diritto hanno durata pari alla durata residua del diritto di origine (es. diritto concesso il 5 gennaio 2008 con validità di 8 anni, dà origine ad una autorizzazione valida fino al 5 gennaio 2016 concessa sulla base di una domanda di conversione di tale diritto di reimpianto).

I diritti generati dal 1 agosto 2008 non hanno data di scadenza e pertanto potranno essere convertiti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020 come stabilito dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015 e potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023.